



COMUNE DI TRIGGIANO
SETTORE I
AFFARI GENERALI FINANZIARI
Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali Sport

CAPITOLATO SPECIALE

**per l'affidamento in concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo
comunale ubicato in Triggiano alla Via Sandro Pertini
denominato PUNTO SPORT**

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

COMUNE DI TRIGGIANO, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 46 - Triggiano (Città Metropolitana di Bari);

Settore I – Affari Generali Finanziari – Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali e Sport

Recapito telefonico: 0804628236 – pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto, di ridotte misure, è composto da un'area che comprende un campo di calcetto a 5 delle dimensioni di metri 42 x 22, un piccolo spazio per area giochi e un ulteriore spazio incolto lateralmente al campo di calcetto, come meglio descritto nell'allegata piantina. Il campo di calcetto è pavimentato con erba sintetica di terza generazione, illuminato e recintato.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Triggiano riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.

La gestione della struttura sportiva dovrà essere operata con propri mezzi tecnici e proprio personale.

Il soggetto affidatario della struttura sportiva dovrà impegnarsi a garantire:

- a) la gestione dell'immobile, l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell'impianto, nel rispetto di tutte le normative vigenti e, in particolare, in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- b) la pulizia ordinaria di tutti gli spazi interni costituenti pertinenza dell'impianto, compreso lo spazio incolto, lateralmente al campo di calcetto che, dopo opportuna comunicazione da inviare al Settore I – Affari Generali Finanziari – Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali e Sport, potrà essere riorganizzato anche per diverse utilizzazioni sempre attinenti all'attività sportiva e ricreativa in genere. Nel caso di modifica dello stato dei luoghi la comunicazione va inviata al Settore II - Assetto del Territorio – Servizio LL.PP. e Patrimonio;
- c) la conduzione e la manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature;

- d) le spese per l'eventuale personale, al cui eventuale rapporto con terzi il Comune rimane estraneo;
- e) la vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;
- f) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- g) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile dalla stessa nominato;
- h) l'utilizzo della struttura in orario che non arrechi fastidio ai palazzi vicini, impegnandosi a darla in utilizzo a chi ne farà richiesta per un massimo di un'ora a squadra, nelle seguenti fasce orarie
 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 - dalle ore 17,00 alle ore 21,00
- i) all'affidatario è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante eventuali ulteriori manifestazioni.

ART. 4 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

L'utilizzo della struttura sportiva «Punto Sport» deve essere conforme a quanto previsto, in linea generale, dal «Regolamento per la gestione degli impianti sportivi e contributi alle società e associazioni sportive», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06/09/2017.

Tutti gli utenti (Associazioni e liberi cittadini) dovranno versare, a titolo di contributo parziale ed essenzialmente simbolico, la somma di € 1,00 a giocatore per ogni ora di utilizzo del campo di calcetto, così come previsto dall'allegato Piano Economico Finanziario, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con propria deliberazione n. 87 del 14/05/2026.

Il soggetto assegnatario della concessione d'uso dovrà rendicontare semestralmente la complessiva modalità di gestione della struttura sportiva.

ART. 5 - PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature e degli impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie, saranno rilasciate al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di **anni 5**, con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto risultante da apposito verbale, con opzione di rinnovo di pari durata da valutarsi con provvedimento motivato. Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro i sopra citati termini l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

ART. 7 - CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario avverrà contestualmente alla firma della Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti. Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere a un'anticipata esecuzione e consegna qualora ne ricorrano le condizioni normative.

Al termine della Convenzione, quindi, l'impianto sportivo ritornerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche all'impianto ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente. Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo.

ART. 8 - CRITERI D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Gli spazi dell'impianto devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari della concessione e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.

I frequentatori dell'impianto sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.

È vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione della struttura.

È a carico del concessionario la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio, sfalcio degli stessi.

Il concessionario deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

È fatto divieto al concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal concedente.

ART. 9 - UTENZE

Sono a carico del concessionario, previa volturazione in suo favore, gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc...) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto.

ART. 10 - CONDIZIONI GIURIDICHE E D'USO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Sono a carico del concessionario:

- 1) la custodia, la sorveglianza, la pulizia e l'igiene la disinfezione periodica dell'impianto sportivo, le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento degli impianti, nonché la sua manutenzione ordinaria;
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi

degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta; il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;

3) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio;

4) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo;

5) le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture, stabilite con atto della Giunta Comunale, devono essere esposte alla vista del pubblico, mentre la riscossione delle stesse è a beneficio dell'aggiudicatario.

6) il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Triggiano, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo;

7) pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee ai locali, alle attrezzature, agli impianti e a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente.

L'impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti.

ART. 11 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per l'uso previsto e tenuto conto del servizio con forte valenza sociale a fronte della necessità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario nella gestione dell'impianto sportivo, al soggetto affidatario sarà erogato un contributo annuale, in rate semestrali posticipate, nella misura massima di € 8.000,00, previa acquisizione e verifica da parte degli uffici comunali del rendiconto economico della gestione e di una relazione dettagliata delle attività dell'impianto (numero e tipologia di utenti, periodicità di utilizzo, ecc...) con applicazione della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni legislative in vigore. La documentazione giustificativa delle spese dovrà accompagnare la richiesta di contributo da parte del concessionario alla scadenza di ogni semestre. Non si pone in carico al concessionario alcun canone di gestione.

ART. 12 - MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE E PERTINENZE

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture

mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario.

b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della concessione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È, altresì, così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

ART. 13 - MIGLIORIE

Qualora l'aggiudicatario dovesse provvedere ad interventi migliorativi, innovativi, ampliativi e addizionali dell'impianto sportivo dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, da questi acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 14 - POTERI E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il concedente, attraverso il Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali e Sport, esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte dell'impianto sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni, il suddetto Servizio inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

ART. 15 - MODALITÀ E CRITERI PER IL MONITORAGGIO DEI COSTI E DEI BENEFICI

Dal rendiconto annuale deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. Il gestore per le predette finalità si impegna a fornire al Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali e Sport ogni documento e/o informazione utile.

ART. 16 - RISERVE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - PUBBLICITÀ E SEGNALETICA

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

ART. 18 - PENALI E CAUZIONI

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Servizio OO.II Comunicazioni Istituzionali e Sport.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dal contributo per la gestione, ove capiente.

Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere la Convenzione senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal contributo per la gestione – ovvero dal primo utile altro contributo comunale concesso – quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti

nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

ART. 19 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONI - DECADENZA E RECESSO

In generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate, può comportare la risoluzione della stessa *ipso jure*.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal Settore III - Assetto del Territorio;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della concessione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della concessione, il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (pec); in tal caso il concedente tratterà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

ART. 20 - DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Triggiano ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il concessionario si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

Il concessionario, prima della sottoscrizione della Convenzione e, comunque, del verbale di consegna della struttura, dovrà produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso

terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della concessione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo.

Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della concessione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità e deve avere le seguenti caratteristiche:

- massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00;
- coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Il concessionario dovrà, altresì, stipulare una polizza infortuni derivanti dalla pratica dello sport a favore dei propri tesserati, collaboratori e terzi occasionali che utilizzano l'impianto in gestione, con le seguenti caratteristiche:

- caso morte per 3.000.000,00 €;
- invalidità permanente per 3.000.000,00€.

Il concessionario si impegnerà a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

ART. 22 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA AL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della concessione, si impegnerà ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Triggiano". Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Triggiano, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione della concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 23 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti alla selezione, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione obbligatoria di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- b) Non essere incorsi in gravi inadempienze con l'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
- c) (in caso di società ed associazioni sportive dilettantistiche) iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal CONI o dal CIP; in caso di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del CONI o dal CIP.

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

Nell'eventualità di partecipazione alla presente procedura in raggruppamento si rimanda per

analogia, e in quanto compatibile, alla regolamentazione prevista all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dai partecipanti mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini della verifica dei requisiti il Comune si riserva di richiedere ogni documento utile.

ART. 24 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

Nel caso pervenga una sola istanza di partecipazione, il Comune procederà con la proposta di affidamento diretto al soggetto interessato alle condizioni individuate nel presente Capitolato e previa verifica dei requisiti, purché ritenuta adeguata e conveniente per l’Amministrazione. La procedura di selezione, qualora pervenissero più istanze di partecipazione qualificate, avverrà a favore del concorrente che consegnerà il punteggio totale più elevato secondo quanto indicato nella seguente tabella dei criteri:

A	PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA	Punteggio massimo
A.1	Ore settimanali di apertura dell’impianto in favore della cittadinanza, iniziative e/o manifestazioni sportive in favore della cittadinanza, iniziative e/o manifestazioni sportive in favore dell’integrazione e inclusione sociale, attivazione di reti e forme di collaborazione con altre associazioni, per lo sviluppo di progetti di rilevanza sportiva	15
A.2	Modalità di concessione degli spazi che garantisca imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che ne facciano richiesta all’affidatario	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER: PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA		30
B	VALORI QUANTITATIVI	Punteggio massimo
B.1	Esperienza gestionale nell’attività relativa alla disciplina sportiva del calcio: Fino a 5 anni Punti 5 Da 5 a 10 anni Punti 10 Da 10 a 15 anni Punti 15 Da 15 a 20 anni Punti 20 Oltre 20 anni Punti 25 <i>*gli anni di esperienza gestionale si conteggiano dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle offerte a ritroso.</i>	25
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER: VALORI QUANTITATIVI		25
C	PROMOZIONE DI EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ	Punteggio massimo
C.1	Promozione della pratica sportiva giovanile attraverso la realizzazione di centri ricreativi estivi	15
C.2	Organizzazione di manifestazioni di intrattenimento socio culturale, artistico e sportive per raccolta fondi da destinare a progetti benefici	15
C.3	Organizzazione di iniziative finalizzate all’inserimento di minori svantaggiati (economico - sociale - fisico) in progetti ricreativi, ludici e sportivi	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER: PROMOZIONE DI EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ		45
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO (SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI DELLE VOCI A+B+C)		100

L’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, sulla base degli elementi valutativi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti e nel rispetto dei criteri sopra evidenziati.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale si attribuisce un coefficiente con la seguente formula.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente.

I coefficienti V(a)_i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale, variabile tra 0 ed 1, a ciascun criterio/subcriterio di valutazione dell'offerta, secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Più che buono	0,90
Buono	0,80
Più che sufficiente	0,70
Sufficiente	0,60
Non completamente adeguato	0,50
Limitato	0,40
Molto limitato	0,30
Minimo	0,20
Appena valutabile	0,10

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio/subcriterio di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio/subcriterio in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi. Il Comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo all'offerta tecnica sarà quindi determinato dalla somma dei singoli punteggi relativi a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione.

ART. 25 OFFERTA ECONOMICA

Non avendo rilevanza economica, la valutazione sarà solo tecnica (art. 108 comma 7 del D. Lgs n. 36/2023). Il contributo è fisso.

ART. 26 - SPESE DI STIPULAZIONE CONTRATTUALE

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico del concessionario.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, il concedente e il concessionario sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della concessione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 28 - FORO DELLE CONTROVERSIE


Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della concessione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente del Settore I – Affari Generali Finanziari
Dr. Luigi Panunzio

Allegati:

- 1) Piantina Punto Sport
- 2) Piano Economico Finanziario (PEF)



PLANIMETRIA



COMUNE DI TRIGGIANO
SETTORE AFFARI GENERALI FINANZIARI
Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali Sport

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE
IMPIANTO SPORTIVO «PUNTO SPORT»

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
COSTO DEL PERSONALE		
Addetto apertura, chiusura e pulizia per 4 ore giornaliere x 20 giorni mensili (media annua) x 12 mesi x costo orario €. 7,50 CCNL ausiliari D2		€. 7.200,00
COSTI MANUTENZIONI ORDINARIE		
Piccola manutenzione ordinaria: riparazioni varie, quadro elettrico, serrature, sistemazione recinzione, sfalcio ecc.		€. 2.000,00
COSTI ASSICURAZIONE		
Costo quantificato su una media di 250 utenti/anno con una incidenza per singolo utente di € 10,00.		€. 2.500,00
Polizza RC struttura sportiva		€. 500,00
COSTI UTENZE		
Costo energia elettrica su base annua stimato		€. 2.000,00
COSTI VARI		
Costi registrazione convenzione, marche da bollo, ecc. e ulteriori costi non preventivabili		€. 1.000,00
CONTRIBUTI/INTEGRAZIONE UTENTI		
Contributo comunale	€. 8.000,00	
Tariffa: 1,00/h per utente. Media partite giornaliere su base annuale: 3 Numero utenti per partita: 10 Media giornate utilizzo struttura su base mensile: 20 Calcolo: €. 1,00 x 10 utenti x 3 partite x 20 giorni x 12 mesi	€. 7.200,00	
TOTALI	€. 15.200,00	€. 15.200,00

Funzionario E.Q. Affari Generali – Settore I
 Dr. Vito MIRIZZI

Il Dirigente Responsabile del Settore I
in persona del Suo Sostituto
 Dr. Domenico PIGNATARO